Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 29 novembre 1938 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 settembre 1938-XVI, n. 1777.
Approvazione del piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Parma e norme per la sua esecuzione . . . Pag. 4922

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1938-XVI, n. 1778.
Trasformazione della Regia scuola di ceramica di Faenza in Regio istituto d'arte per la ceramica . . . Pag. 4924

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1938-XVII, n. 1779.
Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana. Pag. 4927

REGIO DECRETO 19 ottobre 1938-XVI.
Revoca del sig. Edoardo Orefice dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano . . . Pag. 4928

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 21 novembre 1938-XVII.
Nomina del liquidatore unico della Cassa agricola operaia di Pontedera (Pisa) . . . Pag. 4928

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 21 novembre 1938-XVII.
Nomina del liquidatore unico della Cassa rurale di prestiti « S. Donato V. M. » di Umbriatico (Catanzaro) . . Pag. 4929

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1938-XVII.
Cessazione del sig. Rabello Piero dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano . Pag. 4929

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1938-XVII.
Cessazione del sig. Carlo Foà dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano . . . Pag. 4929

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1938-XVII.
Cessazione del sig. Di Veroli Manlio dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Genova. Pag. 4929

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1938-XVII.
Cessazione del sig. Colonna Ferdinando dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino. Pag. 4930

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1938-XVII.
Cessazione del sig. Ratto Giuseppe Giulio dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Genova. Pag. 4930

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero per gli scambi e per le valute:

R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227, contenente modificazioni ai ruoli organici del personale del Ministero per gli scambi e per le valute . . . Pag. 4930

R. decreto-legge 4 settembre 1938-XVI, n. 1389, concernente l'istituzione del Monopolio per l'acquisto, la importazione e la distribuzione in Italia, Possedimenti e Colonie, dei filmi cinematografici provenienti dall'estero . . . Pag. 4930

Ministero dell'Africa Italiana:

R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1092, che estende alla Libia la legislazione relativa all'esercizio della professione forense . . . Pag. 4930

R. decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 942, che apporta modificazioni ed aggiunte alla composizione della Commissione centrale per la risoluzione dei ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie . . . Pag. 4930

R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1421, recante modificazioni al R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, istitutivo dell'Azienda Miniere Africa Orientale (A.M.A.O.). Pag. 4930

Ministero della guerra:

R. decreto-legge 4 ottobre 1938-XVI, n. 1741, recante norme per l'avanzamento straordinario, per benemerenze di guerra, degli ufficiali in congedo della giustizia militare . . Pag. 4930

R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1663, riguardante la corresponsione a vita a titolo di riconoscenza nazionale, di uno speciale trattamento economico ai generali di armata in congedo Ferrari Giuseppe Francesco, Frugoni Pietro, Nicolis di Robilant Mario, Porro Carlo, Zoppi Gaetano e Mambretti Ettore, nonchè all'ammiraglio di armata nella riserva Solari Emilio ed agli ammiragli d'armata in ausiliaria Nicastro Gustavo e Ciano Costanzo . . . Pag. 4930

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, recante provvedimenti per l'intensificazione della difesa antiparassitaria delle piante da frutto. Pag. 4930

Ministero degli affari esteri: Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1721, che modifica l'art. 3 della legge 2 giugno 1927-IV, n. 862, concernente l'ordinamento della carriera diplomatico-consolare . . . . Pag. 4931

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 4931
Diffide per smarrimenti di quietanze . . . . . Pag. 4931

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur Pag. 4935

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Approvazione di alcune aggiunte da apportarsi allo statuto del Consorzio di bonifica dell'Alto Sangro . . . . Pag. 4935
Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Gherghelle » in provincia di Trento . . . . Pag. 4935
Approvazione del nuovo statuto del Consorzio Atesino di bonifica Monte S. Michele in provincia di Trento . Pag. 4935
Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica di Calvi e Carditello (Napoli) . . . . Pag. 4935
Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Valli Ronco Tomba ed Unite (Verona). Pag. 4935
Approvazione dello statuto del Consorzio unico per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Tresa . . Pag. 4935

CONCORSI

Regia prefettura di Modena: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto . Pag. 4935

Regia prefettura di Trento: Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto . . . . Pag. 4936

Regia prefettura di Avellino:
Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a 21 posti di medico condotto . . . . Pag. 4936
Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto . . . . Pag. 4936

Regia prefettura di Sondrio: Variante alla graduatoria del concorso a posti di levatrice condotta . . . . . . Pag. 4936

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 13 settembre 1938-XVI, n. 1777.

Approvazione del piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Parma e norme per la sua esecuzione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di approvare il piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Parma;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quelli per l'Interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano generale di massima regolatore edilizio e di ampliamento della città di Parma, adottato con deliberazione del podestà 10 febbraio 1937-XV, n. 134, ed esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza dell'assemblea generale del 14 febbraio 1938-XVI, n. 2285;

Un esemplare di tale piano, costituito da una planimetria in iscala 1:2000, munito del visto del Ministro dei lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

E' approvato il regolamento annesso al presente decreto: (allegato *A*) contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore stesso il quale regolamento, vistato dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Con l'approvazione del piano regolatore di massima vengono fissate le direttive e determinati i criteri generali secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati di esecuzione.

Il comune di Parma provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle varie zone ed opere, comprendenti la planimetria particolareggiata delle zone e l'elenco delle proprietà soggette ad espropriazione od a vincolo.

I piani particolareggiati di esecuzione di ciascuna zona, dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'art. 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

La pubblicazione ufficiale dei piani particolareggiati sarà effettuata per opera del comune di Parma a mano a mano che se ne presenti l'opportunità e se ne preveda la prossima realizzazione.

La imposizione del vincolo ed i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla data della pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato.

L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sarà data con Regio decreto su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità, e con il Ministro per l'educazione nazionale per quanto riguarda la tutela monumentale, paesistica ed artistica.

Art. 3.

Per la occupazione delle aree private necessarie all'esecuzione del piano regolatore, il Comune procederà in confronto dei rispettivi proprietari, a norma delle disposizioni del presente decreto e di quelle della legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali, o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle autorità pubbliche, saranno presi dal comune di Parma preventivi accordi tecnici e finanziari con le Amministrazioni competenti.

Art. 4.

Il Comune è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, la occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fisso se, o meno, intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà singolarmente, se proprietari della intera zona, o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie, che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche di cui al suddetto regolamento, ed alle disposizioni del regolamento edilizio e di igiene vigenti nel Comune stesso.

Gli inviti di cui al presente articolo saranno, a cura del Comune, notificati ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali, o comunque individuati con i normali mezzi di indagine.

Art. 5.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore.

La indennità dovuta ai proprietari degli immobili che il Comune espropriera per l'attuazione del piano regolatore edilizio e di ampliamento, di cui agli articoli precedenti, sarà determinata sulla media del valore venale e di quello dedotto dall'imponibile, se si tratta di fabbricati, ovvero dall'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso 3,66, se si tratta di terreni, capitalizzato ad un saggio variabile dal 3,50 al 7 %, sempre che il valore dedotto dall'immobile, o dall'estimo catastale, non superi quello venale.

In caso contrario l'indennità di espropriazione sarà costituita dallo stesso valore venale.

Nella determinazione del valore venale dovrà tenersi conto del puro valore normale di scambio degli immobili ed escludersi qualsiasi coefficiente di valore in più o in meno che, direttamente o indirettamente, mediatamente o immediatamente, dipenda o consegua dall'adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

Nel determinare le indennità per i miglioramenti e le spese fatte dopo la pubblicazione del piano, i periti dovranno attenersi alle norme dell'art. 13.

Art. 6.

Per la esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato il Comune può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359 possono essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 7.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:

a) il prefetto della provincia di Parma, in seguito a richiesta del comune di Parma, dispone perchè — in contraddittorio col Comune stesso e con i proprietari espropriandi — venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi e, nelle risultanze di tale stato di consistenza ed in base ai criteri di valutazione di cui al precedente articolo, sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale di Parma, determina la somma che dovrà depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà, a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa.

Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione delle indennità il prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo dell'indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito, l'espropriante dovrà richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*) del presente articolo;

d) tale decreto del prefetto deve essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati.

La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennità come sopra determinata;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma *d*) del presente articolo, senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma *e*) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359; ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti dal precedente articolo del presente decreto.

Art. 8.

Il comune di Parma è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore contributi di miglioria nei limiti e con le forme previsti dal testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Art. 9.

I proprietari delle nuove costruzioni, le quali debbono essere dotate di portici, hanno l'obbligo, senza indennizzo di sorta, di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche vie, i portici stessi, oltre i contributi suindicati.

Art. 10.

E' vietato procedere a lottizzazione di terreni a scopo edilizio fuori del piano regolatore edilizio e di ampliamento senza permesso dell'autorità comunale, che avrà facoltà di concederlo solo nel caso in cui il progetto di lottizzazione non sia in contrasto con i criteri di massima da esso adottati per l'ulteriore sviluppo della città, e solo quando l'interessato assuma, con idonee garanzie, l'obbligo di procedere a proprie spese all'impianto dei pubblici servizi (acqua, fognatura, illuminazione, mezzi di trasporto in comune) su progetti approvati dal Comune e da eseguirsi sotto la vigilanza del medesimo.

Art. 11.

Gli atti di trapasso di immobili al comune di Parma per l'espropriazione e l'acquisto di immobili occorrenti per la esecuzione del piano regolatore generale, approvato con il presente decreto, sono soggetti alla imposta fissa di registro di L. 20 ed inoltre alla imposta fissa di trascrizione ipotecaria di L. 20 per ogni trasferimento.

Il beneficio fiscale previsto nel precedente comma del presente articolo è limitato agli atti e contratti indicati nel comma stesso, posti in essere entro il termine di dieci anni a decorrere dal presente decreto.

Art. 12.

Con Regio decreto promosso dal Ministro per i lavori pubblici, previa l'osservanza della procedura stabilita dall'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, potranno essere approvate le parziali modificazioni del piano che, nel corso della sua attuazione, il Comune riconoscerà opportune.

Art. 13.

Il presente piano di massima non ha limiti di durata.

Per l'esecuzione dei piani particolareggiati è assegnato il termine di anni dieci dalla pubblicazione del decreto di approvazione.

Nella deliberazione podestarile di adozione del piano particolareggiato dovrà essere indicato il termine entro il quale dovranno compiersi le espropriazioni.

Tale termine decorrerà dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione. Anche dopo l'approvazione dei piani particolareggiati sarà consentito ai proprietari colpiti dal piano la esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.

Il Comune potrà anche consentire opere che eccedano la conservazione e la manutenzione a suo esclusivo giudizio.

In tal caso delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio deducendone la quota di deprezzamento.

Art. 14.

In quanto non disposto o modificato col presente decreto, valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 15.

In sede di approvazione dei singoli piani particolareggiati di esecuzione di cui all'art. 2 del presente decreto potrà essere concessa, di concerto col Ministro per le finanze, la esenzione dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunale e provinciale, cessante nell'anno 1960 compreso, per tutte le costruzioni eseguite sia dai privati che dal Comune o suoi concessionari per l'attuazione del piano regolatore, quando i detti piani particolareggiati rivestano i caratteri di bonifica igienica.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 settembre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, foglio 86. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1938-XVI, n. 1778.

Trasformazione della Regia scuola di ceramica di Faenza in Regio istituto d'arte per la ceramica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto 9 maggio 1926-IV, n. 1277;
Visto il R. decreto 18 ottobre 1928-VI, n. 2605;
Visto il R. decreto 7 giugno 1929-VII, n. 1047;
Visto il R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1491;
Visto il R. decreto 14 aprile 1934-XII, n. 561;
Visto il R. decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto 24 settembre 1936- n. 1719;
Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Considerata l'assoluta e urgente necessità di procedere alla trasformazione della Regia scuola di ceramica di Faenza in Regio istituto d'arte per la ceramica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola di ceramica di Faenza, istituita con Nostro decreto 14 settembre 1919, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1920, registro 5 istruzione pubblica, foglio 343, è trasformata in Regio istituto d'arte per la ceramica.

Il suo funzionamento è disciplinato dallo statuto, da approvarsi, con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze, a norma dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 2.

Alle spese necessarie per il mantenimento dell'Istituto provvede lo Stato a carico del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale, mentre a quelle relative alla somministrazione e manutenzione dei locali, all'arredamento, alla illuminazione e al riscaldamento provvede il comune di Faenza.

Art. 3.

L'Ente morale « Museo internazionale della ceramica » costituito in Faenza con decreto Reale 19 luglio 1912, n. 1083, è tenuto a mettere gratuitamente a disposizione dell'Istituto le proprie collezioni artistiche, bibliografiche e fotografiche, per i corsi culturali e per le esercitazioni storico-artistiche degli alunni.

Art. 4.

L'Istituto comprende un corso inferiore, un corso superiore ed un corso di magistero.

Il corso superiore e quello di magistero si dividono in due sezioni: una artistica, l'altra tecnica.

Il corso inferiore è triennale, e comune ad entrambe le sezioni.

Per la preparazione di artieri, la 2ª e la 3ª classe di differenziano nel programma e nell'orario, secondo le diverse specialità (decoratori, formatori-stampatori, tornianti).

Per ciascuna sezione, il corso superiore è triennale; quello di magistero è biennale.

I relativi programmi ed orari sono approvati con decreto del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale.

Presso l'Istituto possono essere tenuti, previa autorizzazione ministeriale, corsi speciali di educazione professionale.

Art. 5.

Alla fine di ciascun corso ha luogo un esame di licenza.

A coloro che abbiano superato detto esame viene rilasciato il relativo diploma, e precisamente:

a) ai licenziati dal corso inferiore: diploma di artiere decoratore ceramista, di artiere formatore-stampatore e ceramista, di artiere torniante ceramista;

b) ai licenziati dal corso superiore (sezione artistica): diploma di maestro d'arte per la decorazione ceramica;

c) ai licenziati dal corso superiore (sezione tecnica): diploma di maestro d'arte per la tecnologia ceramica;

d) ai licenziati dal corso di magistero (sezione artistica): diploma di insegnante di decorazione ceramica;

e) ai licenziati dal corso di magistero (sezione tecnica): diploma d'insegnante di tecnologia ceramica.

Art. 6.

L'Istituto dispone, per le esercitazioni teorico-pratiche degli alunni:

a) di un laboratorio scientifico-tecnologico di analisi e di ricerche fisico-chimiche applicate alla ceramica;

b) di officine appropriate alle varie specialità per l'insegnamento.

Il direttore dell'Istituto può, a suo insindacabile giudizio e compatibilmente con le esigenze dell'insegnamento, disporre che, a cura e sotto la responsabilità del personale addetto al laboratorio ed alle officine, siano espletati incarichi di analisi e consulenze, nonchè commissioni di lavori per conto di terzi.

Art. 7.

Il presidente dell'Istituto stabilisce i compensi dovuti per le prestazioni del laboratorio e delle officine; essi dovranno però essere approvati dal Ministero.

Art. 8.

Il ruolo organico del personale direttivo, insegnante, tecnico, amministrativo e di servizio è stabilito dall'annessa tabella n. 1, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze.

Art. 9.

Il personale stabile dell'Istituto è nominato ai gradi rispettivamente indicati nell'annessa tabella n. 1, secondo le norme stabilite dal nostro decreto 11 novembre 1923-II, numero 2395, e successive estensioni e modifiche.

Il direttore viene confermato nel posto dopo un triennio di esperimento e previo il favorevole risultato di apposita ispezione.

Il personale insegnante e tecnico consegue il grado successivo a quello iniziale dopo un triennio di esperimento e previo il favorevole risultato di apposita ispezione. Il personale insegnante viene assegnato a ciascuno degli altri gradi superiori, rispettivamente, dopo altrettanti periodi di otto anni; quello tecnico, consegue il grado superiore dopo dodici anni di permanenza nel grado iniziale.

Il gestore-segretario e gli applicati vengono confermati dopo un biennio di esperimento e previo il favorevole risultato di apposita ispezione. Conseguono il grado superiore dopo otto anni di permanenza in quello iniziale.

Per i personali anzidetti valgono le norme generali vigenti per gli Istituti d'istruzione artistica.

Art. 10.

Per l'ammissione ai concorsi per i seguenti posti sono titoli necessari:

a) per il posto di professore di tecnologia ceramica e fisica applicata, con esercitazioni di laboratorio scientifico-tecnologico, la laurea in chimica industriale o in ingegneria industriale;

b) per il posto di professore di chimica generale e analitica e di chimica ceramica, aiuto del laboratorio scientifico-tecnologico, la laurea in chimica industriale;

c) per il posto di gestore-segretario, il diploma di ragioniere;

d) per i posti di capi d'arte, il diploma di maestro d'arte per la tecnologia ceramica;

e) per il posto di applicato alla biblioteca e alla fototeca, il diploma di maestro d'arte per la ceramica.

Art. 11.

Ai professori incaricati e supplenti è corrisposta la retribuzione stabilita dall'art. 57 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123, e successive estensioni e modificazioni, in ragione delle ore d'insegnamento effettivamente prestato, indicate nell'annessa tabella n. 1, entro i limiti di tempo durante i quali essi prestano servizio, e cioè nei mesi di lezione e di esame.

Ai professori anzidetti sono, nel resto, applicate le disposizioni vigenti per il personale insegnante, incaricato e supplente, degli istituti di istruzione artistica.

Art. 12.

Per il personale subalterno valgono le norme relative a quello delle Regie accademie di belle arti e Regi licei artistici, dei Regi conservatori di musica e della Regia accademia d'arte drammatica, anche per ciò che riguarda il trattamento economico.

Per il trattamento di riposo del personale insegnante, di amministrazione e di laboratorio, si applicano le disposizioni contenute nel R. decreto 9 maggio 1926-IV, n. 1277.

Per il trattamento di riposo del personale subalterno si applicano le disposizioni contenute nella convenzione con l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, approvata con Nostro decreto del 18 ottobre 1928-VI, n. 2605.

Art. 13.

Le tasse scolastiche sono stabilite dall'annessa tabella n. 2, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze. Le tasse medesime sono dovute all'Istituto.

Disposizioni transitorie.

Art. 14.

Il personale della Regia scuola di ceramica di Faenza, che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto ricopra uffici per i quali l'annessa tabella n. 1 prevede posti di ruolo, ed abbia conseguito la stabilità, è inquadrato a tutti gli effetti nei posti medesimi, previo parere di una speciale Commissione nominata dal Ministero dell'educazione nazionale.

Il servizio prestato con carattere di stabilità in funzioni inerenti al posto corrispondente al grado come sopra attribuito, sarà valutato ai fini degli aumenti periodici dello stipendio nel grado medesimo.

Gli altri posti di ruolo di cui all'acclusa tabella n. 1, possono essere conferiti mediante esame, riservato a coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestino servizio da almeno sei anni negli uffici cui i posti medesimi si riferiscono. La nomina sarà fatta al grado iniziale.

Il personale che per effetto della prima attuazione del presente decreto consegua un complessivo trattamento economico lordo — per stipendio o paga o retribuzione e per supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia od indennità temporanea mensile di caroviveri — inferiore a quello goduto alla data di attuazione medesima, agli stessi titoli, consegue la differenza a titolo di assegno *ad personam*, non utile ai fini della pensione e riassorbibile con i successivi aumenti.

Ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato in qualità di incaricato o di avventizio presso la Regia scuola di ceramica di Faenza, posteriormente alla regificazione della Scuola stessa, dal personale che in base al presente provvedimento viene inquadrato in posti di ruolo, sarà valutato per l'intera sua durata, contro pagamento del contributo del 10 % calcolato sullo stipendio assegnato all'atto dell'inquadramento.

Il servizio prestato dal detto personale presso la Regia scuola di ceramica di Faenza con nomina in pianta stabile, sarà valutato per intero ai fini del trattamento di riposo, salvo devoluzione allo Stato del valore di riscatto delle polizze delle quali il personale stesso sia intestatario in dipendenza di trattamento di quiescenza in forma assicurativa ad esso attribuito. Ove tale valore di riscatto risulti inferiore al contributo del 6 %, calcolato sullo stipendio assegnato all'atto dell'inquadramento, il personale predetto dovrà versare allo Stato la differenza, per beneficiare della valutazione del servizio di cui sopra.

Art. 15.

Gli studenti iscritti alla Regia scuola di ceramica di Faenza al momento dell'attuazione del presente decreto, continueranno gli studi nell'Istituto secondo le posizioni scolastiche rispettivamente conseguite.

Art. 16.

Per l'attuazione del presente provvedimento, è autorizzato l'aumento di spesa di L. 126.000 in ciascun esercizio finanziario, a decorrere dal 16 ottobre 1938-XVI.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 17.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, foglio 94. — MANCINI

TABELLA N. 1.

Ruolo organico di personale

PERSONALE DI RUOLO.

1) Direttore. - Gruppo *A*, grado 7° (*a*).

2) Insegnante di tecnologia ceramica e fisica applicata, con esercitazioni di laboratorio scientifico-tecnologico. - Gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°, 7°. (Con indennità annua di L. 2000 per l'obbligo della direzione del laboratorio predetto).

3) Insegnante di decorazione e plastica ornamentale ceramica. - Gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°, 7°.

4) Insegnante di tecnologia pratica con esercitazioni di officina. - Gruppo *A*, gradi 10° 9°, 8° 7°.

5) Insegnante di chimica generale e analitica e di chimica ceramica, aiuto del laboratorio scientifico-tecnologico. - Gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°, 7°.

6) Insegnante di disegno a mano libera, geometrico e professionale. - Gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°, 7°.

7) Conservatore delle collezioni del Museo, con insegnamento della storia dell'arte in genere e dell'arte della ceramica. - Gruppo *A*, gradi 10°, 9°, 8°.

8) Capo d'arte per la forgiatura al tornio. - Gruppo *B*, gradi 11°, 10°.

9) Capo d'arte per la formatura e stampatura. - Gruppo *B*, gradi 11°, 10°,

10) Capo d'arte per la decorazione ceramica. - Gruppo *B*, gradi 11°, 10°.

11) Capo d'arte per i forni. - Gruppo *B*, gradi 11°, 10°.

12) Tecnico meccanico del laboratorio. - Gruppo *B*, gradi 11°, 10°.

13) Gestore-segretario. - Gruppo *B*, gradi 11°, 10°, 9°. Con indennità annua di L. 500 per l'obbligo dell'insegnamento della contabilità e del diritto commerciale e industriale nel corso di Magistero).

14) Applicato alla biblioteca e fototeca. - Gruppo *C*, gradi 12°, 11°.

15) Magazziniere-applicato di segreteria. - Gruppo *C*, gradi 12°, 11°. (Con indennità annua di L. 500 per l'obbligo di dare cauzione e fidejussione solidale fino alla concorrenza di L. 5000).

16)-19) N. 4 custodi inservienti.

PERSONALE INCARICATO.

1) Insegnante di lingua italiana, cultura generale e cultura fascista. Ore settimanali d'insegnamento: 24.

2) Insegnante di matematica e di scienze naturali. Ore settimanali d'insegnamento: 10.

3) Insegnante di anatomia artistica e di igiene industriale. Ore settimanali d'insegnamento: 4.

4) Insegnante di lingua straniera. Ore settimanali d'insegnamento: 6.

5) Insegnante di religione. Ore settimanali d'insegnamento: 6.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(*a*) Nella prima attuazione dell'organico sarà attribuito *ad personam* il grado 6° del gruppo *A*, col relativo trattamento economico, all'attuale direttore.

TABELLA N. 2.

Tasse scolastiche

Corso inferiore:

a) Esame di integrazione	L.	10
b) Immatricolazione	»	10
c) Frequenza per ciascun anno di corso	»	20
d) Frequenza del laboratorio, per ciascun anno della sezione tecnica	»	10
e) Esame di licenza	»	20
f) Diploma di licenza	»	20

Corso superiore:

a) Esame di integrazione	L.	15
b) Immatricolazione	»	10
c) Frequenza, per ciascun anno di corso	»	30
d) Frequenza del laboratorio, per ciascun anno della sezione tecnica	»	15
e) Esame di licenza	»	25
f) Diploma di licenza	»	25

Corso di magistero:

a) Immatricolazione	L.	30
b) Frequenza per ciascun anno di corso	»	50
c) Frequenza del laboratorio, per ciascun anno della sezione tecnica	»	25
d) Esame di licenza	»	50
e) Diploma di licenza	»	50

Corsi speciali di educazione professionale:

a) Immatricolazione	L.	60
b) Frequenza per ogni trimestre	»	100
c) Diploma di licenza del corso speciale	»	50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1938-XVII, n. 1779.
Integrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390;
Veduto il R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630;
Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 877, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dettare ulteriori disposizioni per la difesa della razza nella Scuola italiana e di coordinarle in unico testo con quelle sinora emanate;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorsi anteriormente al presente decreto; nè possono essere ammesse al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.

Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati quelli relativi agli istituti di educazione, pubblici e privati, per alunni italiani, e quelli per la vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 2.

Delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica.

Art. 3.

Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica.

E' tuttavia consentita l'iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle Autorità ecclesiastiche.

Art. 4.

Nelle scuole d'istruzione media frequentate da alunni italiani è vietata l'adozione di libri di testo di autori di razza ebraica.

Il divieto si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di più autori, uno dei quali sia di razza ebraica; nonchè alle opere che siano commentate o rivedute da persone di razza ebraica.

Art. 5.

Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello Stato, speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci.

Le comunità israelitiche possono aprire, con l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, scuole elementari con effetti legali per fanciulli di razza ebraica, e mantenere quelle all'uopo esistenti. Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario.

Nelle scuole elementari di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica; i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate da alunni italiani, eccettuato l'insegnamento della religione cattolica; i libri di testo saranno quelli di Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal Ministro per l'educazione nazionale, dovendo la spesa per tali adattamenti gravare sulle comunità israelitiche.

Art. 6.

Scuole d'istruzione media per alunni di razza ebraica potranno essere istituite dalle comunità israelitiche o da persone di razza ebraica. Dovranno all'uopo osservarsi le disposizioni relative all'istituzione di scuole private.

Alle scuole stesse potrà essere concesso il beneficio del valore legale degli studi e degli esami, a' sensi dell'art. 15 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, quando abbiano ottenuto di far parte in qualità di associate dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio: in tal caso i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole corrispondenti frequentate da alunni italiani, eccettuati gl'insegnamenti della religione e della cultura militare.

Nelle scuole d'istruzione media di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di autori di razza ebraica.

Art. 7.

Per le persone di razza ebraica l'abilitazione a impartire l'insegnamento medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica.

Art. 8.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale di razza ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente art. 1 è dispensato dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana.

Al personale stesso per il periodo di sospensione di cui all'articolo 3 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, numero 1390, vengono integralmente corrisposti i normali emolumenti spettanti ai funzionari in servizio.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i liberi docenti di razza ebraica decadono dall'abilitazione.

Art. 9.

Per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie per alunni di razza ebraica saranno preferiti gl'insegnanti dispensati dal servizio a cui dal Ministro per l'interno siano state riconosciute le benemerenze individuali o famigliari previste dalle disposizioni generali per la difesa della razza italiana.

Ai fini del presente articolo sono equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole pubbliche e private e il personale di vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 10.

In deroga al precedente art. 3 possono essere ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica già iscritti nei passati anni accademici a Università o Istituti superiori del Regno.

La stessa disposizione si applica agli studenti iscritti ai corsi superiori e di perfezionamento per i diplomati nei Regi conservatori, alle Regie accademie di belle arti e ai corsi della Regia accademia d'arte drammatica in Roma, per accedere ai quali occorre un titolo di studi medi di secondo grado o un titolo equipollente.

Il presente articolo si applica anche agli studenti stranieri, in deroga alle disposizioni che vietano agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno.

Art. 11.

Per l'anno accademico 1938-39 la decorrenza dei trasferimenti e delle nuove nomine dei professori universitari potrà essere protratta al 1° gennaio 1939-XVII.

Le modificazioni agli statuti delle Università e degl'Istituti d'istruzione superiore avranno vigore per l'anno accademico 1938-39, anche se disposte con Regi decreti di data posteriore al 29 ottobre 1938-XVII.

Art. 12.

I Regi decreti-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, e 23 settembre 1938-XVI, n. 1630, sono abrogati.

E' altresì abrogata la disposizione di cui all'art. 3 del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071.

Art. 13.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 403, *foglio n.* 99. — MANCINI

REGIO DECRETO 19 ottobre 1938-XVI.
Revoca del sig. Edoardo Orefice dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto in data 22 marzo 1925-III, col quale il sig. Edoardo Orefice fu Graziadio venne nominato agente di cambio presso la Borsa di Milano;

Viste le dimissioni dalla carica di agente di cambio presentate dal predetto sig. Edoardo Orefice il 29 marzo 1938-XVI dopo essere stato dichiarato insolvente nella liquidazione dello stesso mese di marzo;

Visto che le autorità di Borsa ed il Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano hanno espresso il parere che il suindicato sig. Edoardo Orefice venga cancellato dal ruolo degli agenti di cambio mediante la revoca dalla carica anzichè l'accettazione delle sue dimissioni, per essergli venuto a mancare il requisito di cui al n. 3 dell'art. 22 della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti gli articoli 9 e 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il R. decreto-legge 7 marzo 1925-III, n. 222;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Edoardo Orefice fu Graziadio è revocato dalla carica di agente di cambio presso la Borsa di Milano con effetto dal 29 marzo 1938-XVI.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1938-XVII
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 274. — PIRRONE

(4567)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 21 novembre 1938-XVII.
Nomina del liquidatore unico della Cassa agricola operaia di Pontedera (Pisa).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 9 aprile 1933 la Cassa agricola operaia di Pontedera, con sede nel comune di Pontedera (Pisa), veniva sciolta e messa in liquidazione;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione degli attuali liquidatori della Cassa predetta;

Decreta:

L'avv. Guido Cioppi è nominato liquidatore unico della Cassa agricola operaia di Pontedera, avente sede nel comune di Pontedera (Pisa), con i poteri e le attribuzioni di cui al capo IV del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, in sostituzione dei liquidatori attualmente in carica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

MUSSOLINI

(4550)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 21 novembre 1938-XVII.

Nomina del liquidatore unico della Cassa rurale di prestiti « S. Donato V. M. » di Umbriatico (Catanzaro).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 13 aprile 1934-XII la Cassa rurale di prestiti « S. Donato V. M. » di Umbriatico, con sede nel comune di Umbriatico (Catanzaro), veniva sciolta e messa in liquidazione;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione degli attuali liquidatori della Cassa predetta;

Decreta:

L'avv. Luigi Fauci è nominato liquidatore unico della Cassa rurale di prestiti « S. Donato V. M. » di Umbriatico, avente sede nel comune di Umbriatico (Catanzaro), con i poteri e le attribuzioni di cui al capo IV del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, in sostituzione dei liquidatori attualmente in carica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

MUSSOLINI

(4549)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1938-XVII.

Cessazione del sig. Rabello Piero dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 5 febbraio 1937-XV, n. 456, col quale il sig. Rabello Piero di Giulio venne nominato rappresentante alle grida del sig. Klein Cominotti Edoardo di Riccardo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto in data 27 ottobre 1938-XVI, per notar Puecher Passavalli Giorgio, di Milano, col quale il succitato signor Rabello ha rinunziato al mandato conferitogli dal predetto sig. Klein Cominotti;

Decreta:

Il sig. Rabello Piero di Giulio cessa dalla carica di rappresentante alle grida del sig. Klein Cominotti Edoardo di Riccardo, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 23 novembre 1938-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(4570)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1938-XVII.

Cessazione del sig. Carlo Foà dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 8 gennaio 1936-XIV, n. 94, col quale il sig. Carlo Foà di Dino venne nominato rappresentante alle grida del sig. Bello Mario, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto in data 17 ottobre 1938-XVI, per notar Carnevali Ugo di Milano, col quale il sig. Bello Mario ha revocato il mandato di procuratore conferito al sig. Carlo Foà;

Decreta:

Il sig. Carlo Foà di Dino cessa dalla carica di rappresentante alle grida del sig. Bello Mario, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 23 novembre 1938-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(4571)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1938-XVII.

Cessazione del sig. Di Veroli Manlio dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1936-XIV, n. 2548, col quale il sig. Di Veroli Manlio di Moisè venne nominato rappresentante alle grida del sig. Pellerani Silvio, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Visto l'atto in data 20 ottobre 1938-XVI, per notar Cassanello Luigi di Genova, col quale il sig. Di Veroli Manlio ha rinunciato alla procura conferitagli a suo tempo dal sig. Pellerani Silvio;

Decreta:

Il sig. Di Veroli Manlio di Moisè cessa dalla carica di rappresentante alle grida del sig. Pellerani Silvio, agente di cambio presso la Borsa di Genova.

Roma, addì 23 novembre 1938-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(4572)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1938-XVII.
Cessazione del sig. Colonna Ferdinando dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 23 dicembre 1936-XV, n. 6290, col quale il sig. Colonna Ferdinando fu Gabriele venne nominato rappresentante alle grida del sig. Colonna Aldo di Ferdinando, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;
Visto l'atto in data 10 novembre 1938-XVII per notar Galleano Andrea di Torino, col quale il sig. Colonna Ferdinando ha rinunciato alla procura conferitagli a suo tempo dal signor Colonna Aldo;

Decreta:

Il sig. Colonna Ferdinando fu Gabriele, cessa dalla carica di rappresentante alle grida del sig. Colonna Aldo, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 23 novembre 1938-XVII

Il Ministro: Di Revel

(4573)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1938-XVII.
Cessazione del sig. Ratto Giuseppe Giulio dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1934-XII, n. 406, col quale il sig. Ratto Giuseppe Giulio fu Antonio venne nominato rappresentante alle grida del sig. De Ambrosys Stefano di Felice Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;
Visto l'atto in data 6 settembre 1938-XVI, per notar Sciello Giovanni Battista di Genova, col quale il succitato sig. Ratto Giuseppe Giulio ha rinunziato alla procura conferitagli a suo tempo dal predetto sig. Stefano De Ambrosys;

Decreta:

Il sig. Ratto Giuseppe Giulio fu Antonio cessa dalla carica di rappresentante alle grida del sig. De Ambrosys Stefano, agente di cambio presso la Borsa di Genova.

Roma, addì 23 novembre 1938-XVII

Il Ministro: Di Revel

(4574)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si comunica che S. E. il Ministro per gli scambi e per le valute ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati per la conversione in legge, i seguenti disegni di legge:

R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227, contenente modificazioni ai ruoli organici del personale del Ministero per gli scambi e per le valute;

R. decreto-legge 4 settembre 1938-XVI, n. 1389, concernente l'istituzione del Monopolio per l'acquisto, la importazione e la distribuzione in Italia, Possedimenti e Colonie, dei films cinematografici provenienti dall'estero.

(4577)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si rende noto che S. E. il Ministro per l'Africa Italiana ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati, il giorno 17 novembre 1938-XVII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1092, che estende alla Libia la legislazione relativa all'esercizio della professione forense.

(4578)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si rende noto che S. E. il Ministro per l'Africa Italiana ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati, il giorno 17 novembre 1938-XVII, il disegno di legge per la conversione in legge con modificazioni del R. decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 942, che apporta modificazioni ed aggiunte alla composizione della Commissione centrale per la risoluzione dei ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie.

(4579)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si rende noto che S. E. il Ministro per l'Africa Italiana ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati, il giorno 17 novembre 1938-XVII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1421, recante modificazioni al R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2331, istitutivo dell'Azienda Miniere Africa Orientale (A.M.A.O.).

(4580)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 25 novembre 1938-XVII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1938-XVI, n. 1741, recante norme per l'avanzamento straordinario, per benemerenze di guerra, degli ufficiali in congedo della giustizia militare.

(4581)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e per la marina, con nota in data 25 novembre 1938-XVII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1663, riguardante la corresponsione a vita a titolo di riconoscenza nazionale, di uno speciale trattamento economico ai generali di armata in congedo Ferrari Giuseppe Francesco, Frugoni Pietro, Nicolis di Robilant Mario, Porro Carlo, Zoppi Gaetano e Mambretti Ettore, nonchè all'ammiraglio di armata nella riserva Solari Emilio ed agli ammiragli d'armata in ausiliaria Nicastro Gustavo e Ciano Costanzo.

(4582)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 22 corrente, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1622, recante provvedimenti per l'intensificazione della difesa antiparassitaria delle piante da frutto.

(4583)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 19 novembre 1938-XVII, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1721, che modifica l'art. 3 della legge 2 giugno 1927-IV, n. 862 concernente l'ordinamento della carriera diplomatico-consolare.

(4584)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 165.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4594 — Data: 12 luglio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Desiata Enrico fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4595 — Data: 12 luglio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Desiata Enrico fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4596 — Data: 12 luglio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Desiata Enrico fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10897 — Data: 4 maggio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Landolina Gaetano fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza, capitale L. 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 631 — Data: 15 novembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ferrara — Intestazione: Artioli Vittorio fu Pasquino — Titoli del Debito pubblico: Cartelle prestito del Littorio, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 71 — Data: 12 aprile 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Capigatti Tebaldo — Titoli del Debito pubblico: Cartelle prestito del Littorio, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6800 — Data: 3 marzo 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Cassarà Gaspare di Michelangelo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 13769 — Data: 9 marzo 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Meschini Elvira fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6841 — Data: 26 febbraio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Lo Paro Salvatore d'ignoti — Titoli del Debito pubblico: quietanze: capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 395 — Data: 4 aprile 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania — Intestazione: Iacono Giulietta di Giorgio — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 115 — Data: 1° gennaio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Mule Aurelio di Michelangelo — Titoli del Debito pubblico: un certificato del Prestito redimibile 3,50 per cento, capitale L. 11.500.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore:

Roma, addì 24 ottobre 1938-XVI

(4162) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimenti di quietanze.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 248.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 82013 (serie 1ª) di L. 500 rilasciata il 14 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Vinadio (Cuneo) pel versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Tamagno Pietro, Giacomo, Maddalena, Agostino, Luigia, Delfina fu Pietro, Langero Pietro e Maria fu Battista sull'art. 9 del ruolo terreni del Comune suddetto con delega a Tamagno Pietro fu Pietro per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cuneo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 249.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 333725 (serie 6ª) di L. 333,30, rilasciata il 15 aprile 1938 dalla Esattoria comunale di Ortona a Mare (Chieti) pel pagamento della sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Finizio Giovannantonio fu Serafino ed altri sull'art. 582 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Finizio Giuseppe fu Giovannantonio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 250.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 368348 (serie 1ª) di L. 233,50, rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Monchio delle Corti (Parma) pel pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Bacchieri Domenico, Anna, Giovanni, Antonio, Giuseppe, Nestore, Francesco, Battista fu Pietro, Fortini Pietro di Innocenzo proprietario, Fortini Innocenzo fu Lorenzo usufruttuario in parte, sull'articolo 8 del ruolo terreni del comune di Monchio delle Corti con delega a Bacchieri Battista fu Pietro, Rigoso di Monchio, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Parma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 251.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 719923 (serie 5ª) di L. 383 rilasciata il 20 dicembre 1937 dalla Esattoria comunale di Trani (Bari) pel pagamento della sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al Regio decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Valente Michele sull'art. 2027 del ruolo terreni di detto Comune con delega allo stesso Valente Michele per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 252.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 163515 (serie 1ª) di L. 1000, rilasciata il 5 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Crescentino (Vercelli) pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Marta Giovanni fu Giovanni Maria sull'art. 148 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla Cassa di risparmio di Vercelli per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Vercelli l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 253.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 719922 (serie 5ª) di L. 100 rilasciata il 20 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Trani (Bari) pel pagamento della sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Di Pinto Maria fu Carlo sull'art. 798 del ruolo terreni di detto Comune con delega alla stessa Di Pinto Maria per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 254.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 922295 (serie 2ª) di L. 236, rilasciata il 29 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Conselice (Ravenna) pel pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ricci Giovanni di Giuseppe sull'art. 193 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al Credito Romagnolo sede di Ravenna, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ravenna, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 255.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 666154 (serie 6ª) di L. 83 rilasciata il 13 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Bagnacavallo (Ravenna) pel pagamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Capelli Antonio, Pietro, Ida, Emilia, Francesco, Maria fu Giovanni proprietari e Callegari Alba usufruttuaria in parte, sull'art. 160 del ruolo terreni di detto Comune con delega al Credito Romagnolo di Ravenna per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ravenna l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 255-*bis*.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 740142 (serie 3ª) di L. 183 rilasciata il 22 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Conselice (Ravenna) pel pagamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Cassani Adamo di Domenico sull'art. 58 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega al Credito Romagnolo di Ravenna per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ravenna l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 256.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 617541 (serie 2ª) di L. 366, rilasciata il 19 aprile 1937 dall'Esattoria governatoriale di Roma pel pagamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Morici Otello di Eugenio sull'art. 14470/2 del ruolo fabbricati di detta città, con delega allo stesso Morici Otello per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 257.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 961422 (serie 3ª) di L. 216,50 rilasciata il 31 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Furci (Chieti) pel pagamento della sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pardi Antonio di Angelomaria sull'art. 88 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Pardi Clorinda di Antonio Furci - per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 258.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 996830 (serie 1ª), n. 193998 (serie 3ª), n. 791684 (serie 3ª), n. 937239 (serie 5ª), n. 937912 (serie 5ª) di L. 833,50 la prima e di L. 833,30 le altre, rilasciate rispettivamente in data 13 marzo, 18 aprile, 8 giugno, 12 agosto e 8 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Afragola (Napoli), pel pagamento delle prime cinque rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Del Buono Antonio e Giovanni fu Nicola per 1/2, Del Buono Antonio, Giovanni e Concetta fu Nicola per 1/2 e Benelli Concetta fu Nicola ved. Del Buono usufruttuaria sull'art. 221 del ruolo terreni del detto Comune con delega a Del Buono Antonio - Morra De Santis, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Napoli, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 259.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 933849 (serie 5ª) di L. 316,60, rilasciata il 19 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Giugliano (Napoli) pel pagamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Treccagnoli Gennaro fu Antonio sull'art. 1371 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Treccagnoli Gennaro fu Antonio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Napoli l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 260

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 385803 (9ª serie) di L. 166,65 rilasciata il 2 novembre 1937 dall'Esattoria comunale di Colleferro (Roma) pel pagamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Colaiacomo Romeo fu Felice sull'art. 13 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega allo stesso Colaiacomo Romeo fu Felice per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 261

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª, n. 842.326 dell'importo di L. 83,55, rilasciata il 9 agosto 1937 dall'Esattoria di S. Elia a Pianisi, pel versamento della 4ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta D'Addario Francesco fu Michele, per l'art. 6 terreni, con delega pel ritiro dei titoli definitivi del prestito a D'Addario Francesco fu Michele.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Campobasso, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 262.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 2ª, n. 841965, dell'importo di L. 150, rilasciata il 14 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Venezia pel versamento della 2ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mini Luigia fu Giovanni, per l'art. 4143 fabbricati, con delega pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Zecchini Attilio fu Giuseppe.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto-legge 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Venezia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 263.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 724306 (serie 8ª) di L. 216,70, rilasciata il 20 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Incisa (Firenze) pel pagamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Saruzzi Laudonia Palmira ed Ugo fu Giovacchino per 3/4, Ugo fu Armando per 1/4 e Piccioli Maria per l'usufrutto di 1/4, sull'art. 119 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega agli intestatari suddetti per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Firenze, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 264.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª, n. 962.829, dell'importo di L. 266,65 rilasciata il 31 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di S. Eusanio del Sangro, pel versamento della 4ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Di Giambattista Domenico fu Giambattista per l'art. 63 del ruolo terreni di detto Comune con delega pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Di Giambattista Domenico fu Giuseppe.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto-legge 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Chieti l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 265.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 173774 dell'importo di L. 116,75, n. 173830 dell'importo di L. 116,75, n. 164906 dell'importo di L. 116,75, n. 712542 dell'importo di L. 116,75 e n. 86701

dell'importo di L. 116,75, rilasciate rispettivamente il 31 marzo, il 17 marzo, il 16 giugno, il 14 agosto, il 18 settembre 1937 dall'Esattoria di Dicomano pel versamento della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuto dalla ditta Landini Raffaele di Paolo secondo l'articolo di ruolo n. 73 di detto Comune, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Landini Attilio di Raffaele.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Firenze l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 266.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 265530 (serie 2ª) di L. 1433 rilasciata il 20 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Villanova Monteleone (Sassari) pel pagamento della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Demuro Spada Maria Francesca, Matilde, Giovanna, Antonietta ed Emilio fu Gavino proprietari e Spada Isabella fu Emanuele usufruttuaria in parte - Bosa - sull'art. 68 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Demuro Emilio fu Gavino - Bosa - per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Sassari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 267.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 143509 (serie 1ª), n. 668538 (serie 2ª), n. 174180 (serie 4ª), n. 174431 (serie 4ª) e n. 174631 (serie 4ª), di L. 100 ciascuna, rilasciate rispettivamente l'11 marzo, 14 aprile, 16 giugno, 17 agosto e 18 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Piossasco (Torino), pel pagamento delle prime cinque rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Carbonero Secondino fu G. Battista sull'art. 115 del ruolo terreni con delega a Carbonero Secondino fu G. Battista per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Torino, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti, a Carbonero Mario delegato nella quietanza di saldo.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 268.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 174426 (serie 6ª) dell'importo di L. 116,60 rilasciata il 31 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Cantano per versamento della 4ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuto dalla ditta Matarazzo Antonio fu Giuseppe usuf. e Matarazzo Modestino fu Antonio proprietario, per l'art. 17 terreni, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Matarazzo Modestino fu Antonio.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Benevento, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 giugno 1938 Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 269.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 733817 (serie 1ª) di L. 600, rilasciata il 26 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Travagliato (Brescia) pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Zogno Giulia fu Pietro sull'art. 129 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Salvi Teresina fu Giorgio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Brescia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 270.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 754683 (serie 1ª), n. 140863 (serie 3ª), n. 140987 (serie 3ª), n. 695323 (serie 3ª) di L. 150 ciascuna, rilasciate dall'Esattoria comunale di Salò (Brescia), rispettivamente l'11 marzo, 13 aprile, 14 giugno e 16 agosto 1937, pel pagamento delle prime quattro rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Angelini Giuseppe fu Paolo e Bossoni Marietta fu Celestino sull'art. 5 del ruolo terreni di detto Comune con delega alla Banca popolare di Salò per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Brescia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 271.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 407125 (serie 4ª) di L. 250 rilasciata il 15 giugno 1937 dall'Esattoria consorziale di La Spezia, pel pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Galletti Teresa fu Domenico sull'art. 2573 del ruolo fabbricati di detta città con delega a Di Paolo Italia in Celsi di Nicola per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di La Spezia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA

(2652)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 28 ottobre 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Ahmed Bahgat, console d'Egitto a Bengasi.

In data 28 ottobre 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Augusto Nati, console onorario del Portogallo a Roma.

In data 28 ottobre 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Alessandro De Jordanow, console onorario di Liberia a Roma.

In data 28 ottobre 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Gustav Strohm, console generale di Germania ad Addis Abeba.

In data 28 ottobre 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Federico Parisini Belleti, console onorario della Repubblica del Cile a Bologna.

In data 28 ottobre 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Perry Laukhuff, vice console degli Stati Uniti d'America a Milano.

In data 28 ottobre 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor A. David Fritzlan, vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

In data 28 ottobre 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Anton Novacan, console generale di Jugoslavia a Bari.

In data 28 ottobre 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Giovanni Borriello, vice console onorario dei Paesi Bassi a Napoli.

In data 28 ottobre 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Yousry Nached Naguib, console d'Egitto a Milano.

In data 28 ottobre 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Radovasi S. Petrovic, console generale di Jugoslavia a Trieste.

In data 28 ottobre 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Igino Kosher, console della Repubblica del Paraguay a Trieste.

In data 28 ottobre 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Umberto Corrado console onorario del Belgio a Venezia.

In data 28 ottobre 1938-XVI è stato concesso l'exequatur al signor Vincenzo Lorusso, vice console onorario del Belgio a Bari.

(4530)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione di alcune aggiunte da apportarsi allo statuto del Consorzio di bonifica dell'Alto Sangro

Con decreto Ministeriale 9 novembre 1938, n. 10869 sono state approvate alcune aggiunte da apportarsi allo statuto del Consorzio di bonifica dell'Alto Sangro (Chieti).

(4503)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Gherghelle » in provincia di Trento

Con R. decreto 27 luglio 1938, n. 4308, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1938, registro n. 12, foglio n. 39, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale di « Gherghelle » con sede in Vigo di Fassa provincia di Trento.

La costituzione dell'ente è stata deliberata nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge il 29 maggio 1938 in Soraga su domanda di alcuni proprietari.

(4504)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio Atesino di bonifica Monte S. Michele in provincia di Trento

Con decreto Ministeriale 5 novembre 1938, n. 6514 è stato approvato, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo statuto del Consorzio Atesino di bonifica Monte S. Michele con sede in Egna, provinciale di Trento, deliberato nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, il giorno 2 settembre 1938-XVI.

(4505)

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica di Calvi e Carditello (Napoli)

Con R. decreto 17 settembre 1938, registrato dalla Corte dei conti il 20 ottobre succ. al registro 13, foglio 388, è stato ampliato il comprensorio del Consorzio di bonifica di Calvi e Carditello (Napoli).

(4506)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Valli Ronco Tomba ed Unite (Verona)

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 7 novembre 1938, n. 6833, è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Valli Ronco Tomba ed Unite, con sede in Verona, secondo il testo deliberato dall'assemblea generale dei consorziati tenutasi il 24 gennaio 1938, salva la modificazione apportata all'art. 44 primo comma.

(4507)

Approvazione dello statuto del Consorzio unico per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Tresa

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 5746, dell'8 novembre 1938, respinto il ricorso della signora Speranza Galeotti ed altri del comune di Città della Pieve, è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio unico per la bonifica della Val di Chiana Romana e Val di Tresa.

(4508)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI MODENA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1936 con il quale venne bandito il concorso a dieci posti di medico condotto vacanti nei comuni di Bomporto, Carpi, Camposanto, Fiumalbo, Montecreto, Montefiorino, Pavullo, Zocca, Modena IV e I reparto forese;

Visto il proprio decreto n. 19505 del 23 luglio 1938, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti;

Viste le domande dei concorrenti con le indicazioni delle sedi per le quali hanno concorso e specialmente quella del dott. Giovanni Ferrari;

Considerato che il dott. Franco Federici primo nominato in ragione di graduatoria ha dichiarato di non accettare la nomina per la condotta medica di Bomporto, giusta sua lettera in data 25 ottobre 1938-XVI;

Visto il R. decreto 11 maggio 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giovanni Ferrari è dichiarato vincitore della condotta di Bomporto (Solara).

Modena, addì 2 novembre 1938-XVII

p. *Il prefetto*: LIPPI

(4520)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1936 con cui veniva bandito il concorso a 10 posti di medico condotto vacanti nei comuni di Bomporto, Carpi, Camposanto, Fiumalbo, Montecreto, Montefiorino, Pavullo, Zocca, Modena IV e Modena I reparto forese;

Visto il proprio decreto n. 19505 del 23 luglio 1938 con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti delle sedi per le quali hanno concorso specialmente quella del dott. Rino Agostini;

Considerato che il dott. Riccardo Bassi, primo nominato in ragione di graduatoria ha dichiarato di non accettare la nomina per la condotta medica di Carpi, giusta la lettera n. 6276 del 1° ottobre 1938 del podestà di Carpi;
Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Rino Agostini è dichiarato vincitore della condotta di Carpi, Cortile S. Martino.

Modena, addì 3 novembre 1938-XVII

Il prefetto: PASSERINI

(4523)

REGIA PREFETTURA DI TRENTO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Vista la lettera 28 ottobre 1938-XVI, con il quale il dott. Leonardo Trotter rinuncia al posto di medico condotto di Pergine;
Che dei concorrenti che seguono il predetto sanitario nella graduatoria approvata con decreto prefettizio 21 luglio 1938-XVI, numero 25855 III, il primo che abbia indicato in ordine di preferenza la condotta di Pergine, è il dott. Livio Mistrorigo, il quale con lettera 31 ottobre 1938-XVII, ha dichiarato di accettare la nomina al posto stesso;
Visto l'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il signor dott. Livio Mistrorigo è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto di Pergine (II condotta) ed è designato per la nomina al posto stesso.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali e per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e a quello del comune di Pergine.

Trento, addì 7 novembre 1938-XVII

Il prefetto: FELICE

(4518)

REGIA PREFETTURA DI AVELLINO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a 21 posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il proprio decreto col quale si approvava la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a 21 posti di medico condotto vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1936;
Visto il decreto di egual numero e data dal quale risulta che il dott. Vincenzo Francioni non fu dichiarato vincitore di alcuna sede, perchè quelle da lui indicate erano state assegnate ad altri concorrenti che lo precedevano in graduatoria;
Vista la deliberazione n. 91 in data 8 ottobre 1938, del podestà di Chianche, con la quale si prende atto della rinunzia del dott. Giuseppe Doria alla nomina di medico condotto di quel Comune;
Visti gli articoli 26 e 56 del R decreto 11 marzo 1935-XIII, n 281;
Vista la lettera in data 18 ottobre 1938, n. 2465, del podestà di Chianche, con la quale comunica che il dott. Vincenzo Francioni ha dichiarato di accettare la nomina a medico condotto di detto Comune;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Francioni è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Chianche, e designato per la nomina a titolare.
Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il podestà di Chianche, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Avellino, addì 29 ottobre 1938-XVII

Il prefetto: TAMBURINI

(4519)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il proprio decreto del 3 agosto 1938-XVI, n. 30095, col quale si approvava la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso a 21 posti di medico condotto, vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1936;
Visto il decreto di ugual numero e data col quale fu dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Andretta il dott. Nicola Tecce;
Vista la deliberazione n. 126 in data 29 ottobre del podestà di Andretta che prende atto della rinunzia al posto da parte del predetto dott. Tecce, per essere stato nominato ad altra condotta;
Visti gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Accertato che il dott. Alfredo Bilotta, già dichiarato vincitore della sede di Summonte, aveva indicata in ordine di precedenza prima quella di Andretta e che, interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina per la detta sede di Andretta, rinunciando al posto precedentemente assegnatogli;

Decreta:

Il dott. Alfredo Bilotta è designato per la nomina a titolare della condotta medico-chirurgica di Andretta.
Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il podestà di Andretta, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Avellino, addì 8 novembre 1938-XVII

p. *Il prefetto*: MAGLIARI

(4522)

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il proprio decreto n. 25845 del 22 agosto 1938, col quale veniva dichiarato vincitore del concorso per il posto di veterinario condotto nel comune di Bagnoli Irpino il primo graduato dott. Filippi Francesco;
Vista la lettera n 2725 in data 20 ottobre u. s., con la quale il podestà di Bagnoli Irpino comunica che il predetto dottor Filippi ha formalmente rinunziato al posto in parola;
Ritenuto che occorre dichiarare vincitore del concorso stesso il secondo graduato dott. Ferrara Vinicio;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Ferrara Vinicio fu Vincenzo, è dichiarato vincitore del concorso per il posto di veterinario condotto nel comune di Bagnoli Irpino.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura e del comune di Bagnoli Irpino.

Avellino, addì 8 novembre 1938-XVII

Il prefetto: TAMBURINI

(4515)

REGIA PREFETTURA DI SONDRIO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di levatrice condotta

Con decreto prefettizio n. 13397 del 21 ottobre 1938-XVI a parziale modifica del precedente decreto n. 5030 del 5 aprile 1938-XVI, in sostituzione della signora Ines Finatti, dichiarata dimissionaria, è stata assegnata alla condotta ostetrica di Ardenno, la signora Paleni Scolastica.

(4521)

Il prefetto: PETRAGNANI

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.